



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

Allegato alla deliberazione C.C. N. 35 del 07/06/2001

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

Art. 1 Oggetto

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio -1999 n. 17

Art. 2 Competenze

La Commissione allo Sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/99).

Art. 3 Composizione

La Commissione è composta da:

- ❖ L'Assessore comunale delegato allo Sport che la presiede;
- ❖ Un rappresentante designato dalle Società sportive federate Coni attive nel territorio Comunale;
- ❖ **QUATTRO rappresentanti designati dalle Società sportive affiliate alle federazioni maggiormente rappresentative nel territorio comunale (integrazione operata dalla 6^A Commissione Consiliare nella seduta del 09.05.2001 e cioè aumento da n°1 a n°4 rappresent anti);**
- ❖ Un rappresentante designato dai sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva attive nel territorio Comunale;
- ❖ Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune;
- ❖ Un rappresentante della Federazione Nazionale medici sportivi designato dalla stessa.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

- ❖ In caso di mancata designazione si procederà alla nomina di un medico di base operante nel territorio comunale esperto in medicina sportiva.

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il funzionario comunale del Settore Sport.

Art.4 Convocazione Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 5 componenti (**modifica operata dalla 6° Commissione Consiliare nella seduta del 09.05.2001 e cioè aumento da n°3 a n°5 componenti**)

Art. 5 Svolgimento sedute della Commissione

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro *tre* mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro 3 mesi dall'adozione del presente regolamento.

Art. 7 Partecipazione sedute - Spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

Art. 8 Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

Art. 9 Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istituito della Commissione per lo Sport potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 10 Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.